



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "Don F. Mottola" di TROPEA
Centro Territoriale per la Formazione e l'Istruzione degli Adulti



Tropea, 1 ottobre 2021

Ai collaboratori del Ds
Ai responsabili di plesso delegati del Ds
AI DSGA
Al personale
All'Albo
Al sito web

Oggetto: fruizione permessi elettorali

Il quadro generale sui permessi per elezioni è dato dalle seguenti norme: circolare della Ragioneria Generale dello Stato – Igop n. 23 del 10 marzo 1992; CCNL/2007, artt. 13, 15, 18 e 19; nota della Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica, n. 3121 del 17 aprile 1996; T.U. n. 361 del 30 marzo 1957, art. 119; legge n. 53 del 21 marzo 1990, art. 11; legge n. 69 del 29 gennaio 1992, art. 1; C.M. n. 132 del 29 aprile 1992. I lavoratori dipendenti che siano nominati scrutatori, segretari, presidenti o rappresentanti di una lista presso seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Le giornate di assenza sono considerate, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Il diritto ai permessi elettorali si concreta nella possibilità di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali (di voto e di scrutinio). Il diritto al permesso elettorale significa che i giorni di assenza vengono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giornate di attività lavorativa: i giorni lavorativi passati al seggio sono, dunque, retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. I giorni festivi e quelli non lavorativi, invece (la domenica, nonché il sabato per la nostra scuola che adotta la settimana corta), sono recuperati con una o più giornate di riposo compensativo.

Pertanto, per il servizio svolto nelle giornate festive o nel sabato non lavorativo ricadenti nel suddetto periodo elettorale trova applicazione l'istituto del riposo compensativo settimanale previsto dall'art. 35 del DPR 10 gennaio 1957 n.3. La C.M. 14 giugno 1990, n. 160 ha precisato che, relativamente ai dipendenti che fruiscono di orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali, esclusa pertanto la giornata del sabato, i dipendenti medesimi, qualora siano impegnati in tale giornata per espletamento delle suddette funzioni elettorali, hanno titolo al recupero con altro giorno lavorativo.

Anche la successiva C.M. n. 132 del 29 aprile 1992, che cita il telegramma n. 122748 del 3 aprile del 1992 del Ministero del Tesoro ha ribadito che i dipendenti che partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo.

Quindi, la durata dell'impegno al seggio elettorale determina il diritto ai permessi elettorali.

Per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda l'orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse".

Pertanto, viste le richieste di fruizione di tali permessi compensativi, i responsabili di plesso e il DSGA sono tenuti, qualora sia possibile la sostituzione del personale e dunque la garanzia del pubblico servizio, a calendarizzare i riposi compensativi nella settimana prossima, motivando l'eventuale differimento che costituisce un'eccezione.

Il dirigente scolastico
Prof. Francesco FIUMARA
(firma autografa sostituita a mezzostampa DLGS 39/93)

Responsabile dell'istruttoria: AA Giovanni Pisano
Responsabile del procedimento: DSGA Giuseppe Pontoriero

